



Decisione n. 2/2026

Proc. n. 11/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 1/2026 R.G. T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 11/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 1/2026 R.G. T.F.

Nella seduta del 13.05.2026 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig.ra Nada Mercuri** (tess. n. 16005), in qualità di tesserata per dell'A.S.D. Queen Arco Club;
- **A.S.D. Queen Arco Club** (cod. aff.ne 18050), in persona del suo *l.r.p.t.*, per le seguenti violazioni:
artt. 71, 72, 2.1. Reg. Giustizia in relazione agli artt. 3.16 lett. a), b) e c) Statuto, art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Sellaro del Foro di Palmi, presso il cui Studio hanno eletto domicilio;

Visto l'atto di deferimento e gli scritti difensivi;

Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;

Visti gli artt. 2.1 e art. 3.1, Reg. Giustizia;

Visto l'art. 31, Reg. Organico;

Visti gli artt. 71 e 72, Reg. Giustizia;

Visti gli artt. 2 e 7 del Codice Comportamento Sportivo CONI;

Visti gli artt. 3.16 lett. a), b) e c) Statuto

Vista l'istruttoria, gli scritti difensivi e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13.05.2026, l'Avv. Emanuele Mancuso e sentite le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Con atto dell'11.12.2025, il Giudice Sportivo Nazionale della Fitarco trasmetteva, per competenza, all'Ufficio del Procuratore Federale, una segnalazione del 10.12.2025 avente ad oggetto il comportamento tenuto dalla tesserata Sig.ra Nada Mercuri, dell'A.S.D. Queen Arco Club, durante la gara R2518034 svoltasi a Cinquefrondi (RC) il 30.11.2025.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma

Tel. 06 91516918

C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





In particolare, dalla nota acclusa al verbale di gara, sembrava evincersi che la Sig.ra Mercuri avesse assunto un atteggiamento di ostinata e reiterata contestazione nei confronti della Gdg, in relazione alle decisioni dalla stessa assunte nel corso della citata competizione sportiva.

All'esito delle rituali indagini, preso atto della documentazione acquisita agli atti del fascicolo, il Procuratore Federale, ritenuta sussistente la colpevolezza della tesserata e della società affiliata, li conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Federale per le violazioni di cui in epigrafe, contestando loro le seguenti violazioni: *"aver mostrato una mancanza di rispetto verso il giudice di gara, contestandolo lungamente per una decisione assunta rispetto alla quale non era d'accordo, alzava la voce e gesticolava animatamente, non consentendole per altro di svolgere il proprio lavoro in serenità. Comportamento che avveniva alla presenza ad altri arcieri e che è da considerarsi aggravato dalla qualifica di Giudice di Gara Nazionale in capo alla tesserata Mercuri"*.

All'udienza del 16.04.2026, ritualmente comunicata alle parti e tenuta da remoto, mediante collegamento attraverso piattaforma informatica *Teams* in uso alla Federazione, erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Papotti e la tesserata Nada Mercuri, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Sellaro, giusta procura in atti, in nome e per conto anche dell'affiliata, non presente alla camera di consiglio.

Il Collegio prendeva quindi atto che, con PEC del 19.03.2026, l'Avv. Sellaro aveva depositato una Memoria difensiva unitamente ad una istanza istruttoria, acquisita nel fascicolo.

Prendeva atto, altresì, delle eccezioni preliminari e delle richieste istruttorie formulata dalla difesa, invitando le parti ad argomentare al riguardo.

Il Procuratore Federale, al riguardo, confermava la correttezza del proprio atto di deferimento e la sua stretta aderenza alle previsioni del Regolamento di Giustizia, chiedendo, per l'effetto, il rigetto delle eccezioni preliminari, in quanto irricevibili, e delle richieste istruttorie, in quanto ininfluenti ai fini del decidere.

Di contro, l'Avv. Sellaro:

- confermava integralmente i contenuti e le conclusioni richiamate nella citata Memoria; evidenziava, in particolare, la indeterminatezza della accusa e la necessità di acquisire le dichiarazioni testimoniali in quanto il Referto di gara (facente piena prova sino a querela di falso) nulla espliciterebbe in ordine ai fatti contestati;

- aggiungeva come determinate dichiarazioni utilizzate come prova dall'Accusa siano state rese solo successivamente alla stesura di detto Referto.

Ciò premesso, il Tribunale, stante la pregiudizialità delle fattispecie esposte ai fini del prosieguo del giudizio, si riservava la decisione in merito.

Con atto del 24.04.2026, a scioglimento della riserva, ritenuto necessario, ai fini del decidere, svolgere istruttoria sui fatti di causa, il Gdg, Sig.ra Manuela Barletta, era convocata a riferire ai sensi dell'art. 41, Reg. Giustizia, la trattazione del giudizio era rinviata all'udienza del 05.05.2026.

A tale data, la testimone riferiva innanzi al Collegio come da apposito verbale, in questa sede integralmente richiamato, confermando i fatti rappresentati dall'Accusa.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Il Presidente, al termine della audizione, preso atto di detta dichiarazione testimoniale e dei contenuti degli scritti depositati dalle parti, invitava queste ultime a formulare eventuali ulteriori deduzioni, unitamente alle rispettive conclusioni.

Il Procuratore Federale si riportava al proprio deferimento ed agli ad esso allegati, ritenendo la documentazione esaustiva ai fini della incolpazione. Di contro, la difesa della deferita richiamava anch'essa le conclusioni insistendo per la erroneità e la infondatezza dell'addebito.

Al termine della istruttoria, il Procuratore invocava per:

- la Sig.ra Nada Mercuri, la sanzione di n. 2 (due) mesi di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale;

- la A.S.D. Queen Arco Club, la ammenda di Euro 500,00, pari a dieci volte la quota di prima affiliazione. Il legale insisteva per il proscioglimento della propria assistita, richiamando le conclusioni già rassegnate in atti; chiedeva, in particolare, nel caso di loro mancato accoglimento, la condanna al minimo edittale previsto dal Regolamento di Giustizia.

Ciò posto, in ragione dell'articolazione del giudizio, il Presidente rinviava alla udienza del 13.05.2026, tenuta in trattazione scritta, con termine per il deposito di Note scritte entro n. 2 (due) giorni da detta data.

* * *

DIRITTO

Il deferimento è fondato e merita accoglimento, ritenendo il Collegio raggiunta la prova della colpevolezza dei deferiti nei termini che seguono.

Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione formulata dalla difesa degli incolpati riguardo un presunto difetto di specificità dell'incolpazione.


Ad avviso dell'Avv. Sellaro, *"(...) la contestazione appare formulata in termini generici, non risultando chiaramente indicati: le espressioni concretamente pronunciate; il contesto nel quale tali espressioni sarebbero state proferite; gli elementi dai quali si desumerebbe il carattere offensivo o irrispettoso delle stesse"*.

La doglianza è priva di fondamento.

Appare evidente come, nel caso di specie, non sia oggetto di contestazione una singola espressione pronunciata dalla tesserata, bensì, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, una prolungata condotta (contestazione) della Sig.ra Mercuri nei confronti della Sig.ra Barletta, complessivamente intesa, violativa dei precetti posti alla base dell'ordinamento federale; precetti, il cui rispetto deve esigersi ancor di più nella misura in cui si è in presenza del ruolo rivestito dalla deferita.

In ordine al raggiungimento della prova, contestato dalla difesa del deferito in ragione della natura e del valore probatorio del referto di gara, il Tribunale richiama, in via preliminare, conformemente al proprio consolidato orientamento (*ex multis*, Decisione T.F. n. 1/2026), i principi offerti dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in tema di *standard* probatorio nel processo sportivo, secondo cui non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, ma è sufficiente che l'Organo di

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





Giustizia raggiunga una *"ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti"*, attraverso un giudizio che superi la mera probabilità, pur senza attingere al livello dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, proprio del processo penale.

Con ultima Decisione n. 25/2025, la I Sezione del Collegio di Garanzia ha chiarito come *"(...) la caratterizzazione di ogni indizio passa attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 settembre - 28 ottobre 2020, n. 29877)"*.

Applicando tali principi al caso di specie, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi in questa sede, si ritiene raggiunta la prova della responsabilità ascritta alla Sig.ra Mercuri, ritendendo rilevanti, nel caso di specie, le dichiarazioni rese innanzi al Collegio dalla Sig.ra Barletta, nella sua veste federale di giudice arbitro della gara, la quale, nel confermare i contenuti del deferimento (*"...nel corso della gara pomeridiana, la Signora Mercuri mi è venuta incontro puntandomi il dito e riferendo questa espressione "ora voglio vedere che fai", alzando il tono di voce in maniera così elevata da farsi sentire dal Direttore dei tiri che era presente in area non attigua alla postazione della sottoscritta"*), il giudice arbitro ha anche confermato che siffatta condotta è stata posta in essere pubblicamente a suo danno (*"Si, è stata posta in essere in presenza di altri soggetti; il Responsabile della manifestazione è infatti intervenuto più volte chiedendo di abbassare i toni"*).


Pare al Collegio evidente, pertanto, come, nel corso della gara in esame, la tesserata Mercuri abbia assunto nei confronti del Gdg Barletta un atteggiamento di ostinata e reiterata contestazione e di opposizione in relazione alle decisioni dalla stessa assunte nel corso della competizione sportiva.

Ed è proprio tale condotta a doversi qualificare come un illecito disciplinare, benché non ingiuriosa o minatoria, poiché, come detto, pubblicamente e a più riprese, ha mancato di rispetto al Gdg, compromettendone, peraltro, la serenità personale e di giudizio nello svolgimento delle sue funzioni. Quanto sopra, viene confermato, per quanto occorrer possa, dagli atti di indagine presenti nel fascicolo.

Il Collegio richiama, al riguardo, le dichiarazioni presenti nel fascicolo del giudizio, ove viene riferito di una Sig.ra Barletta *"palesamente turbata"* (cfr. Relazione del 02.12.2025) ovvero *"visibilmente scossa"* (cfr. email del 23.02.2026) a fronte delle condotte poste in essere dalla deferita.

Quanto evidenziato (ovvero la prolungata contestazione e l'impatto che essa ha avuto sulla serenità del Gdg) esclude, ad avviso di questo Tribunale, che la condotta della Sig.ra Mercuri possa

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





semplisticamente essere derubricata a mera interlocuzione tra atleta ed ufficiale di gara, richiamando, al riguardo, il diritto di critica o di dissenso che potrebbero legittimamente sussistere nell'ambito di una competizione sportiva, laddove posti in essere con differenti modalità.

Anche riguardo alla posizione della A.S.D., in ragione di quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene fondata la incolpazione.

Per l'effetto, pur accertate le violazioni di cui in epigrafe, il Tribunale ritiene però congruo riformulare nel *quantum* le sanzioni invocate dall'Accusa, applicando a:

- Sig.ra Nada Mercuri la sospensione di n. 1 (uno) mese da ogni attività sportiva, sociale e federale, sociale;
- A.S.D. Queen Arco Club il pagamento di una ammenda a Euro 250,00 pari a n. 5 (cinque) volte la quota di prima affiliazione.

Il complesso delle esposte considerazioni milita, in definitiva, per l'accoglimento del deferimento, con conseguente integrale reiezione delle opposte tesi difensive.

La natura dirimente delle violazioni contestate consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata in chiave difensiva.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig.ra Nada Mercuri, come sopra identificata, la sospensione di n. 1 (uno) mese da ogni attività sportiva, sociale e federale;
- A.S.D. Queen Arco Club, come sopra identificata, il pagamento di una ammenda a Euro 250,00, pari a n. 5 (cinque) volte la quota di prima affiliazione.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13.05.2026, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Desiree Gaspari (Componente)

Avv. Emanuele Mancuso (Componente, Estensore)

Depositata in data 23.05.2026

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

